

Regolamento delle Commissioni

Art. 1

Presso il Collegio sono costituite le seguenti "Commissioni di studio e lavoro" specialistiche:

Commissione **Edilizia**

Commissione **Elettrotecnica** di cui possono far parte gli iscritti delle aree **elettrotecnica, elettrotecnica industriale, telecomunicazioni, informatica**

Commissione **Meccanica**

Commissione **Sicurezza e Ambiente**

Commissione **Termotecnica**

Commissione **Giovani**

Art. 2

Il presente regolamento stabilisce i criteri di elezione delle Commissioni, la loro durata e le loro funzioni.

Art. 3

- I Ogni Commissione, ad eccezione della Commissione Sicurezza, per la quale vale quanto indicato nell'art. 12, è composta di norma da sette membri eletti dall'assemblea degli iscritti come descritto all'art. 4.
- II Sono membri di diritto coloro i quali vengono designati dal Consiglio del Collegio ovvero il Rappresentante del Consiglio e coloro che si sono iscritti al Collegio nel biennio precedente all'insediamento della Commissione.
- III E' ineleggibile chi abbia subito misure disciplinari inflittegli dal Consiglio del Collegio del Collegio negli ultimi 5 anni.

Art. 4

- I L'assemblea degli iscritti alla specializzazione viene convocata, a cura del Coordinatore della Commissione in carica, ogni due anni.
- II In difetto di tale adempimento da parte del Coordinatore della Commissione, può provvedervi il Consiglio del Collegio.
- III Vengono eletti membri della Commissione specialistica i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale l'iscritto con maggiore anzianità d'iscrizione.
- IV Gli iscritti possono votare soltanto per le elezioni della Commissione della specializzazione di appartenenza.
- V Ogni iscritto con diritto di voto può esprimere fino a sette preferenze.
- VI Il Presidente uscente comunica alla Segreteria del Collegio i membri eletti e la data dell'insediamento della nuova Commissione.
- VII Su richiesta del Presidente della Commissione o per decisione della Commissione stessa, possono essere invitati a far parte della commissione quali componenti effettivi altri iscritti al Collegio, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma III.
- VIII La Commissione resta in carica per due anni.
- IX Il componente della Commissione che si dimetta o che sia assente ingiustificato per almeno tre volte consecutive alle riunioni viene dichiarato decaduto dal Coordinatore della Commissione e gli subentra il primo dei non eletti disponibile.

- X** I componenti di cui all'art. 3, comma II vengono comunicati dal Consiglio alla Commissione all'atto del suo insediamento.

Art. 5

- I** La Commissione elegge al suo interno un Coordinatore e un Segretario i cui nomi devono essere comunicati al Consiglio.
- II** Il Coordinatore è preferibilmente un libero professionista iscritto all'E.P.P.I.
- III** Il Coordinatore rappresenta la Commissione, è responsabile del suo operato e ne risponde al Consiglio del Collegio.
- IV** Sono compiti del Coordinatore:
- a.** Redigere l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione e disporre affinché lo stesso venga inviato a cura del Segretario ai membri della Commissione e alla Segreteria del Collegio cinque giorni lavorativi prima della data della riunione stessa. Il preavviso può essere inferiore in casi eccezionali.
- b.** Disciplinare i lavori della Commissione.
- c.** Formare i gruppi di lavoro necessari al funzionamento della Commissione.
- d.** Vigilare affinché la Commissione si impegni nei compiti di cui si è fatta carico come da successivo art. 8

Art. 6

- I** La Commissione si riunisce ogniqualvolta il Coordinatore la convoca e di norma almeno una volta al mese.
- II** La Commissione può altresì essere convocata su richiesta del Rappresentante del Consiglio.
- III** Se il Coordinatore dispone in tal senso, possono partecipare ai lavori della Commissione chiunque vi sia invitato, anche se non membro della Commissione stessa.
- IV** Le decisioni vengono prese collegialmente a maggioranza semplice. Indipendentemente dalle presenze, partecipano alle votazioni solo i componenti eletti della Commissione.
- V** La convocazione della Commissione può essere fatta a mezzo lettera, fax, telefono, email, utilizzando le strutture del Collegio.
- VI** La Commissione non può disporre alcun acquisto con i fondi del Collegio.
- VII** Per particolari e motivate necessità può chiedere che il Consiglio del Collegio provveda ad una determinata spesa facendone richiesta scritta al Consiglio stesso.

Art. 7

- I** Il Segretario redige e sottoscrive, insieme al Coordinatore, i verbali delle sedute.
- II** Il libro dei verbali è conservato in Collegio.
- III** I verbali delle riunioni della Commissione sono trasmessi tempestivamente alla Segreteria del Collegio.
- IV** In assenza del Coordinatore durante la riunione della Commissione, il Segretario ne assume le funzioni. In questo caso un membro della Commissione viene nominato segretario della riunione e sarà suo compito redigere il verbale.

Art. 8

- I** Compito della Commissione è quello di esaminare e studiare le problematiche inerenti la

specializzazione o l'area di interesse, proporre e promuovere iniziative e coadiuvare in caso di necessità il Consiglio nella trattazione di singole tematiche.

- II** In particolare, è compito della Commissione:
 - a.** Promuovere iniziative per la crescita tecnica e professionale degli iscritti al Collegio nella propria specializzazione o area di interesse;
 - b.** Divulgare, anche attraverso le strutture del Collegio, le novità tecniche e legislative relative alla propria specializzazione o area di interesse.
- III** Il Presidente del Consiglio del Collegio può delegare al Coordinatore della Commissione compiti di rappresentanza.

Art. 9

- I** Le Commissioni operano in autonomia, ma in linea con i programmi e l'azione del Consiglio del Collegio in carica con il quale cooperano con spirito di lealtà.
- II** Il Rappresentante del Consigli all'interno della Commissione si rende garante, nei confronti del Consiglio stesso, dell'osservanza a tale indirizzo.
- III** Il Consiglio può non autorizzare iniziative ritenute in contrasto con gli interessi della Categoria.
- IV** In tal caso il diniego deve essere motivato e trasmesso per iscritto al Coordinatore della Commissione.

Art. 10

- I** La Commissione, con brevi informative scritte, comunica al Consiglio del Collegio:
 - a) i nomi dei sei iscritti eletti dall'assemblea;
 - b) i nomi del Presidente e del Segretario eletti dalla Commissione.
- a.** la data di convocazione delle riunioni della Commissione e l'ordine del giorno, le modalità descritte all'art. 5, comma 4.a;
- b.** I verbali delle riunioni, secondo le modalità descritte all'art. 7, comma 3;
- c.** I nomi del Presidente e del Segretario eletti dalla Commissione (art. 5, comma 1).
- II** La Commissione comunica altresì preventivamente ogni iniziativa esterna al Collegio che intenda promuovere o alla quale intenda partecipare, un tanto affinché il Consiglio possa, al caso, esercitare le prerogative di cui all'art.9.

Art. 11

- I** Il Coordinatore della Commissione relaziona periodicamente al Consiglio - in ogni caso quando vi è necessità e quando lo ritiene opportuno - sull'attività dell'organismo.
- II** Una relazione sull'attività svolta dalla Commissione viene comunque inoltrata al Consiglio almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea generale degli iscritti.
- III** Il Presidente del Consiglio può in ogni momento disporre l'audizione del Coordinatore della Commissione, chiedere chiarimenti scritti o relazioni su specifici argomenti.

Art. 12

- I** La Commissione Sicurezza è composta, di norma, da otto membri non eletti direttamente ma provenienti dalle quattro Commissioni.
- II** Ogni Commissione designa almeno due membri da inserire nella Commissione Sicurezza.
- III** Il Consiglio integra la Commissione con il proprio Rappresentante ed eventuali altri membri di diritto come descritti all'art. 3, comma 2.

Art. 12bis

- I** La Commissione Giovani è composta, di norma, da 7 membri.
- II** Vengono eletti membri della Commissione Giovani i sette candidati più votati fra gli iscritti al Collegio che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, al momento delle elezioni, indipendentemente dalla specializzazione.
- III** Possono votare alle elezioni della Commissione Giovani solo gli iscritti al Collegio che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età al momento delle elezioni, purché soddisfino i requisiti di cui all'art. 6, comma IV.
- IV** Possono farvi parte, come uditori, anche gli iscritti al Registro dei Praticanti in regola con il requisito di cui al comma III
- V** Tra i compiti specifici che la Commissione Giovani deve svolgere si evidenziano, a titolo puramente esemplificativo:
 - Va** Contribuire con l'apporto di idee e azioni alla vita del Collegio;
 - Vb** Collaborare con il Collegio nel seguire e organizzare i corsi formativi dei periti per l'accesso all'esame di Stato;
 - Vc** Collaborare con il Collegio nel proporre corsi di specializzazione;
 - Vd** Instaurare rapporti di collaborazione e lavoro con la Regione, Provincia, Enti pubblici, Scuole e Università, Associazioni Industriali oltre che con Ordini e Collegi provinciali e organizzazioni interprofessionali;
 - Ve** Proporre al Consiglio convenzioni che agevolino l'accesso alla libera professione;
 - Vf** Predisporre concorsi specifici ed altre attività sia interne sia pubbliche per dare maggiore visibilità e opportunità ai giovani Periti Industriali;
 - Vg** Coinvolgere studi professionali, enti pubblici e privati, aziende ecc. per lo svolgimento del praticantato e opportunità di impiego;
 - Vi** Promuovere eventi, iniziative e incontri al fine di conoscere le problematiche della professione dal punto di vista dei giovani e delle donne;
 - Vj** Promuovere l'accesso delle donne alla Libera Professione.

Art. 13

- I** Il suesteso regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17 febbraio 2014.